

DGR. N. 1316/03
INTEGRATA E
MODIFICATA CON
DGR. N. 128/04

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 38 novembre 2003, n. 1247.

Legge regionale 18 novembre 1999, n. 33, e successive modifiche: Disciplina relativa al settore commercio. Art. 32, cc. 2 e 3: comuni e località a prevalente economia turistica e città d'arte. Integrazione D.G.R. n. 288 dell'8 marzo 2002.

Pag. 21

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 dicembre 2003, n. 1316.

Nuove misure urgenti per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento atmosferico nella Regione Lazio. Revoca della deliberazione di Giunta regionale n. 133 dell'8 febbraio 2002

Pag. 25

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 dicembre 2003, n. 1317.

Individuazione e classificazione delle aree a regime idraulico ed idrogeologico, alterato nell'ambito degli acquiferi vulcanici dei Colli Albani e dei Monti Sabatini. Presa d'atto delle misure di salvaguardia definite dall'Autorità dei Bacini Regionali e dall'Autorità di Bacino del Tevere. Linee di intervento e provvedimenti prioritari

Pag. 30

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 dicembre 2003, n. 1342.

Delibera Giunta regionale n. 1297/2000 relativa: «Esecuzione deliberazione Consiglio regionale n. 665 del 29 febbraio 2000 del Programma Operativo della Regione Lazio Obiettivo 3, provvedimento stralcio. Rideterminazione risorse»

Pag. 36

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 gennaio 2004, n. 18.

Recepimento accordo avente ad oggetto «Attivazione della progressione per l'anno 2003 per il personale con profilo di autista» sottoscritto il 9 dicembre 2003 in sede di delegazione trattante

Pag. 39

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 gennaio 2004, n. 29.

Reg. (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'Organizzazione Comune di Mercato Vitivinicolo e Reg. (CE) n. 1227/2000 della Commissione del 31 maggio 2000, inerente le modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1493/99. Disposizioni per la concessione della autorizzazione a produrre vino da commercializzare ottenuto da uve provenienti da vigneti irregolarmente impiantati anteriormente al 1° settembre 1998

Pag. 41

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO 28 novembre 2003, n. 463.

Costituzione della Conferenza Regione-Ordini e Collegi professionali (art. 3 legge regionale 22 luglio 2002, n. 19).

Pag. 53

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO 7 gennaio 2004, n. 1.

Accordo di programma ex art. 34 del D. L.vo 18 agosto 2000, n. 267, denominato «Lavori di potenziamento nodo di scambio e miglioramento accessibilità al trasporto ferroviario presso la stazione ferroviaria di Stimigliano (RM). Approvazione progetto definitivo», in variante al vigente strumento urbanistico comunale

Pag. 58

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO 7 gennaio 2004, n. 2.

Adozione ed approvazione dell'accordo di programma ex art. 34 del D. L.vo 18 agosto 2000, n. 267, relativamente all'intervento di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, commi 203 e 204: «Patto Territoriale delle Colline Romane - Ditta Costruzioni Panoramico Casilino s.r.l.: Realizzazione ampliamento di superfici commerciali di immobili esistenti», in variante al P.R.G. del Comune di Monte Compatri (RM).

Pag. 65

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO 7 gennaio 2004, n. 3.

Adozione ed approvazione dell'accordo di programma ex art. 34 del D. L.vo 18 agosto 2000, n. 267, denominato «PRUSST Latium Vetus: Ampliamento e ristrutturazione albergo-ristorante Il Nido», in via della Collina, in variante al P.R.G. del Comune di Aprilia (LT)

Pag. 71

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO 7 gennaio 2004, n. 4.

Adozione ed approvazione dell'accordo di programma ex art. 34 D. L.vo 18 agosto 2000, n. 267, relativamente all'intervento di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, commi 203 e 204: «Patti territoriali Area Nord Pontina - Ditta Pontina Carrelli di Catifano Luciana: progetto di ampliamento dello stabilimento esistente», in variante al P.R.G. del Comune di Aprilia (LT)

Pag. 78

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO 22 gennaio 2004, n. 16.

Adozione ed approvazione dell'accordo di programma ex art. 34 del D. L.vo 18 agosto 2000, n. 267, per la realizzazione del «Progetto esecutivo relativo al completamento della superstrada Sora-Frosinone, 5° lotto, 1° stralcio funzionale», in variante allo strumento urbanistico del Comune di Alatri (FR)

Pag. 85

DIPARTIMENTO ECONOMICO E OCCUPAZIONALE

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 19 novembre 2003, n. 1733.

Contributo per i programmi di sviluppo dei Centri per la valorizzazione delle pietre ornamentali di cui alla legge regionale 47/89. Capitolo B22504, esercizio finanziario 2003, impegno di spesa Euro 94.267,13

Pag. 96

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

00

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

05 DIC. 2003

05 DIC. 2003

ADDI' NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212
ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	IANNARILLI	Antonio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	PRESTAGIOVANNI	Bruno	"
AUGELLO	Andrea	Assessore	ROBLOTTA	Donato	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SAPONARO	Francesco	"
D'ONISI	Armando	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
FORMISANO	Anna Teresa	"	VERZASCHI	Marco	"
GARGANO	Giulio	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Tommaso NARDINI
.....OMISSIS

ASSENTI: - GARGANO -

DELIBERAZIONE N. -1316-

OGGETTO:

Nuove misure urgenti per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento atmosferico nella Regione Lazio.
Modifica della deliberazione di Giunta regionale n.133 del 8/2/2002.

REVOCA



OGGETTO: Nuove misure urgenti per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento atmosferico nella Regione Lazio. Modifica della deliberazione di Giunta regionale n.133 del 8/2/2002.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore all'Ambiente,

RITENUTO di dover modificare la Deliberazione di G.R. n. 133/2002 per meglio definire le modalità e la tempistica degli interventi proposti riguardanti le misure urgenti per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento atmosferico nella Regione Lazio;

VISTO il D.P.R. 24/5/1988 n. 203 "Norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici inquinanti e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali";

VISTI il D.P.C.M. 28/3/1983, il D.M. 25/11/1994, il D.M. 16/5/1996 con i quali sono state fissate le soglie di attenzione e allarme dei CO, NO₂, SO₂ e ozono;

VISTO il D.M. 21/4/1999 n. 163 "Regolamento recante norme per l'individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione" e sue successive modifiche contenute nel Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio del 2/04/2002 n. 60;

VISTO il D.lgs. del 4/8/1999 n.351 "Attuazione della direttiva 96/62/Ce in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente";

VISTO il D.lgs. del 2/04/2002 n. 60 "Recupero della direttiva 99/30/CE del Consiglio del 19/04/99 concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e la direttiva 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualità dell'aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio";

CONSIDERATO che all'art.7, comma 1 del D.lgs. del 4/8/1999 n.351 le regioni debbono provvedere, su base di valutazioni preliminari, ad individuare le zone del proprio territorio nelle quali i livelli di uno o più inquinanti comportino il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme ed individuino l'autorità competente alla gestione di tali situazioni di rischio;

CONSIDERATO inoltre che al comma 2 dell'art.7 del suddetto D.lgs. è compito delle regioni, nelle zone ad alta criticità, definire le misure da attuare nel breve periodo affinché sia ridotto il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme;

CONSIDERATO che ai sensi degli artt. 7, 8 e 9 del D.lgs. n.351 del 4/8/1999, le regioni debbono provvedere, su base di valutazioni preliminari, di cui all'art. 5, e, successivamente, sulla base della valutazione di cui all'art. 6 del suddetto decreto, ad individuare:

- le zone critiche, per le quali debbono essere posti in essere piani d'azione contenenti le misure da adottare nel breve periodo,
- le zone di risanamento, nelle quali debbono essere adottati programmi di intervento mirati, affinché i livelli di uno o più inquinanti rientrino nei valori limite e nei termini stabiliti nel sopracitato D.M. n. 60/2002;
- le zone di mantenimento, nelle quali devono essere adottati piani di mantenimento al fine di preservare la migliore qualità dell'aria;



1316 - 5 DIC. 2003

9

VISTA la D.G.R. n. 767 del 1/08/03 concernente "D.lgs. 351/99 Attuazione dell'art. 5 e dell'art.6 - Valutazione preliminare della qualità dell'aria ed individuazione, in prima applicazione, delle zone del territorio regionale di cui agli artt. 7, 8, e 9 del suddetto decreto", con la quale ai sensi della normativa vigente è stato condotto uno studio finalizzato alla zonizzazione del territorio regionale e ad una valutazione preliminare della qualità dell'aria ambiente nella regione;

CONSIDERATO che nell'allegato B della suddetta D.G.R. n. 767/03 sono individuati i Comuni ad alta criticità per i quali debbono essere predisposti i piani d'azione e precisamente il Comune di Roma relativamente agli inquinanti benzene, monossido di carbonio e PM10 e il Comune di Frosinone relativamente all'inquinante PM10;

TENUTO CONTO che il comma 3 dell'art. 7 del D. lgs. n. 351/99 indica che i piani d'azione debbono prevedere misure di controllo e se necessario di sospensione di attività, ivi compreso il traffico veicolare, che contribuiscono al superamento dei valori limite e delle soglie d'allarme;

CONSIDERATO che i valori limite per la protezione della salute umana fissati dalla direttiva europea sono così determinati:

- **Benzene:** valore limite come media annua delle misurazioni orarie: $5 \mu\text{g}/\text{m}^3$;
margine di tolleranza previsto fino al 31/12/2005: 100%, pari a $5 \mu\text{g}/\text{m}^3$;
tale valore a partire dal 1/1/06 è ridotto ogni 12 mesi secondo una percentuale annua costante per raggiungere lo 0% il 1° gennaio 2010.

- **Polveri sottili (PM10) :** valore limite come media giornaliera da non superare più di 35 volte per anno civile: $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$;
margine di tolleranza previsto fino al 31/12/2002: 30%, pari a $15 \mu\text{g}/\text{m}^3$;
tale valore è ridotto progressivamente secondo una percentuale annua costante, ogni 12 mesi, per raggiungere lo 0% il 1° gennaio 2005;

valore limite come media annuale: $40 \mu\text{g}/\text{m}^3$;
margine di tolleranza previsto fino al 31/12/2002: 12%, pari a $4,8 \mu\text{g}/\text{m}^3$;
tale valore è ridotto progressivamente secondo una percentuale annua costante, ogni 12 mesi, per raggiungere lo 0% il 1° gennaio 2005;

- **Biossido di zolfo:** valore limite come media oraria da non superare più di 24 volte per anno civile: $350 \mu\text{g}/\text{m}^3$;
margine di tolleranza previsto fino al 31/12/2002: 25,7%, pari a $90 \mu\text{g}/\text{m}^3$;
tale valore è ridotto progressivamente secondo una percentuale annua costante, ogni 12 mesi, per raggiungere lo 0% il 1° gennaio 2005;

valore limite come media giornaliera da non superare più di 3 volte per anno civile: $125 \mu\text{g}/\text{m}^3$;
margine di tolleranza previsto: nessuno;

- **Biossido di azoto:** valore limite come media oraria da non superare più di 18 volte per anno civile: $200 \mu\text{g}/\text{m}^3$;
margine di tolleranza previsto fino al 31/12/2002: 40%, pari a $80 \mu\text{g}/\text{m}^3$;



9



tale valore è ridotto progressivamente secondo una percentuale annua costante, ogni 12 mesi, per raggiungere lo 0% il 1° gennaio 2010;

valore limite come media annuale: $40 \mu\text{g}/\text{m}^3$;

margine di tolleranza previsto fino al 31/12/2002: 40%, pari a $16 \mu\text{g}/\text{m}^3$;

tale valore è ridotto progressivamente secondo una percentuale annua costante, ogni 12 mesi, per raggiungere lo 0% il 1° gennaio 2010;

- **Monossido di carbonio:** Valore limite come media massima giornaliera su 8 ore: $10 \text{ mg}/\text{m}^3$;
 margine di tolleranza previsto fino al 31/12/2002: $6 \text{ mg}/\text{m}^3$;
 tale valore è ridotto il 1° gennaio 2003 e successivamente secondo una percentuale annua costante, ogni 12 mesi, per raggiungere lo 0% il 1° gennaio 2005;
- **Piombo:** valore limite come media annuale: $0,5 \mu\text{g}/\text{m}^3$;
 margine di tolleranza previsto fino al 31/12/2002: 60%, pari a $0,3 \mu\text{g}/\text{m}^3$;
 tale valore è ridotto progressivamente secondo una percentuale annua costante, ogni 12 mesi, per raggiungere lo 0% il 1° gennaio 2005;

RITENUTO che occorre, comunque, adottare provvedimenti che concorrano al perseguimento del rispetto dei suddetti limiti;

RITENUTO che, al fine di ricondurre i valori dei suddetti inquinanti entro i valori limite fissati, occorre impedire il verificarsi di fenomeni molto elevati di inquinamento, non riconducibili a cause naturali;

RITENUTO pertanto che, al verificarsi di simili eventi, i Comuni devono assumere provvedimenti riguardanti il traffico veicolare e gli impianti per il riscaldamento degli edifici secondo la gravità e il tipo di inquinamento;

RITENUTO comunque di dover fissare una soglia, quale indicatore, al di sopra della quale i Comuni devono assumere i suddetti provvedimenti in modo da garantire il più possibile il rispetto dei limiti fissati dalla normativa;

CONSIDERATO che per il PM10 è stabilito dalla normativa un limite come media giornaliera ed un margine di tolleranza che secondo una percentuale annua costante dovrà ridursi a zero il 1° gennaio 2005; che per il CO è fissato un valore giornaliero come media massima su 8 ore con il relativo margine di tolleranza con i criteri di cui sopra, mentre per il benzene è definito il limite e il relativo margine di tolleranza come media su base annua;

RITENUTO che come indicatori per il PM10 e per il CO possono essere assunti i rispettivi valori limite giornalieri, mentre per il benzene, per il quale non è fissato un limite giornaliero, al fine della definizione dell'indicatore giornaliero è necessario tener conto della variabilità dei dati che si verifica durante l'anno e pertanto può conseguirsi l'obiettivo di contenere il livello di questo inquinante entro i limiti stabiliti, fissando come indicatore giornaliero un valore di $10 \mu\text{g}/\text{m}^3$;

RITENUTO che i Comuni devono assumere i provvedimenti sopraddetti quando si sia verificato, in almeno una delle centraline di rilevamento, il superamento di uno o più parametri degli inquinanti e le condizioni meteo-climatiche facciano presumere che l'evento perduri nel tempo;

all'unanimità



DELIBERA

di approvare il seguente atto di indirizzo:

i Sindaci dei Comuni di Roma e Frosinone, al fine di ridurre il rischio di superamento dei valori limite, non riconducibile a cause naturali, per gli inquinanti sotto indicati, debbono adottare tutte le misure idonee per migliorare e fluidificare la circolazione veicolare, intensificare i controlli sulle emissioni delle vetture e dei motocicli e ciclomotori circolanti e prevenire il risollevarimento delle polveri in modo ubiquitario ed inoltre, per quanto attiene ai compiti attribuiti agli Enti Locali per l'attuazione del D.P.R. n. 412 del 26/08/1993 e successive modificazioni, deve essere predisposto e reso operativo un piano di controllo degli impianti termici civili.

Quando la rete di rilevamento della qualità dell'aria registra in almeno una delle stazioni di rilevamento valori di almeno uno degli inquinanti superiore agli indicatori sotto riportati:

- Benzene $10 \mu\text{g}/\text{m}^3$ come media giornaliera;
- PM10 limite della media giornaliera + margine di tolleranza in vigore nell'anno, pari a $60 \mu\text{g}/\text{m}^3$ nel 2003 e a $55 \mu\text{g}/\text{m}^3$ nel 2004;
- CO limite della media massima giornaliera su 8 ore + margine di tolleranza in vigore nell'anno pari a $14 \text{mg}/\text{m}^3$ nel 2003 e a $12 \text{mg}/\text{m}^3$ nel 2004;

i Sindaci dei Comuni suddetti devono attivare provvedimenti secondo le seguenti modalità comportamentali:

1° giorno di attenzione, successivo al giorno di superamento: verifica delle condizioni meteorologiche e, nel caso in cui le previsioni possono far ritenere il protrarsi del superamento, predisposizione dell'informazione alla cittadinanza del superamento degli indicatori di uno o più inquinanti con invito ad adottare le precauzioni comportamentali volte ad evitare l'aggravarsi dell'inquinamento (invito a limitare l'uso di autoveicoli privati, di motocicli e di ciclomotori, a ridurre la temperatura negli ambienti e/o a ridurre l'orario di funzionamento degli impianti termici civili alimentati da combustibili liquidi o solidi); predisposizione dell'intensificazione dei controlli del traffico e della fumosità dei gas di scarico dei veicoli, vietando la circolazione a tutte le autovetture e ciclomotori che non abbiano effettuato il controllo annuale delle emissioni (bollino blu);

2° giorno di attenzione, qualora anche nel primo giorno di attenzione si siano verificati superamenti dei valori di almeno uno degli indicatori: verifica delle condizioni meteorologiche e, nel caso in cui le previsioni per i due giorni successivi possono far ritenere il protrarsi del superamento di tali valori, adozione dei provvedimenti di restrizione del traffico veicolare, che potranno riguardare specifiche zone, orientati all'abbassamento delle concentrazioni dello specifico inquinante che ha superato i valori anzidetti; informazione alla popolazione dei provvedimenti adottati;

9

1316 - 5 DIC. 2003

9



dal 3° giorno di attenzione: attuazione dei provvedimenti adottati; verifica dei valori dei superamenti e delle previsioni meteoclimatiche al fine della revoca dei provvedimenti; nel caso di persistenza di superamento degli indicatori e di condizioni meteoclimatiche sfavorevoli, adozione di provvedimenti più restrittivi.

I sindaci di Roma e Frosinone, qualora nel corso dell'anno siano stati superati per 35 volte il limite delle medie giornaliere per i PM10 e di 18 volte il limite della media oraria per l'inquinante NO2, dovranno assumere provvedimenti programmati quali il fermo del traffico a cadenza predefinita, o altri provvedimenti idonei ad abbassare il grado di inquinamento della città.

I Sindaci dei Comuni sopra indicati potranno adottare, per la tutela della salute pubblica, provvedimenti più restrittivi di quelli indicati, nonché potranno proporre alla Regione provvedimenti diversi da quelli indicati che possano perseguire gli stessi obiettivi.

I Sindaci dei Comuni sopra indicati dovranno predisporre un Piano di Intervento Operativo contenente i provvedimenti da adottare nelle situazioni di stato di attenzione e trasmetterlo alla Regione. Nel Piano di Intervento Operativo potranno essere formulate le proposte alternative di cui al precedente punto, che dovranno essere approvate dalla Regione.

Le misure adottate per il contenimento dell'inquinamento sono soggette a verifica della loro effettiva efficacia sulla base dei valori dei margini di tolleranza stabiliti dal Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 2 aprile 2002, n. 60, se i provvedimenti risultassero insufficienti dovranno essere predisposte ulteriori misure di contenimento dell'inquinamento.

L'ARPA LAZIO dovrà adeguare al contenuto della presente deliberazione, in accordo con le Amministrazioni Comunali, i protocolli di trasmissione dati attualmente in vigore. Gli stessi dati devono essere inviati alla Direzione Regionale Ambiente e Protezione civile.

Qualora le amministrazioni comunali, ove ricorrano le condizioni, non adottino i provvedimenti di cui alla presente deliberazione, provvede ai sensi dell'art. 3 comma 1 e dell'art. 7 comma 1 del D.lgs. n. 351/1999, il Presidente della Giunta Regionale con propria ordinanza.

La presente deliberazione sostituisce integralmente la deliberazione di G.R. n. 133/2002.

La presente deliberazione sarà comunicata ai Sindaci di Roma e di Frosinone nonché ad Arpa Lazio e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE
IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini

